



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Servizio 3.4 Trasporti e Mobilità

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO ALL'IDONEITA' PER **INSEGNANTI DI TEORIA** E PER **ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**.

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 14/01/2013

INDICE

Art. 1 - Fonti normative e norme generali	pag. 3
Art. 2 - Soggetti interessati	pag. 3
Art. 3 - Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida	pag. 3
Art. 4 - Domanda di ammissione	pag. 4
Art. 5 - Convocazione della seduta di esame	pag. 4
Art. 6 - Sessioni d'esame	pag. 5
Art. 7 - Commissione d'esame	pag. 6
Art. 8 - Norme di funzionamento della Commissione d'esame	pag. 7
Art. 9 - Esame per Insegnante di Teoria di Autoscuola	pag. 8
Art. 10 - Esame per Istruttore di guida di Autoscuola	pag. 9
Art. 11 - Svolgimento delle prove scritte	pag. 11
Art. 12 - Mancato conseguimento dell'idoneità	pag. 12
Art. 13 - Titolo di abilitazione	pag. 12
Art. 14 - Albo Provinciale	pag. 12
Art. 15 - Sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida	pag. 13
Art. 16 - Revoca dell'abilitazione	pag. 13
Art. 17 - Norme finali e transitorie	pag. 13

Art. 1

Fonti normative e norme generali

Per l'espletamento degli esami per Insegnanti di Teoria e per Istruttori di Guida nelle autoscuole si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada - , dal D.M. 26 gennaio 2011, n.17 e dal presente Regolamento che disciplina:

1. i criteri e le modalità per l'ammissione e per l'espletamento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole per conducenti di veicoli a motore;
2. gli aspetti organizzativi e funzionali della commissione d'esame.

Art. 2

Soggetti interessati

1. Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida nelle autoscuole ai sensi dell'art. 123, comma 7 d.lgs 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
2. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida nelle autoscuole è necessario conseguire l'"Attestato di Qualifica Professionale", rilasciato dalla Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia a seguito del superamento di esame ed essere in possesso del tesserino come previsto al successivo art. 13.

Art. 3

Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida

1. Non possono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del D.L. 285/1992 e successive modificazioni
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di Insegnante di Teoria deve avere i seguenti requisiti :
 - età non inferiore ad anni 18 (diciotto);
 - possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
 - possesso della patente di guida della categoria B normale o speciale;
 - possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola, rilasciato: : a) da un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Marche b) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione intera.
3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di Istruttore di Guida deve avere i seguenti requisiti:
 - età non inferiore ad anni 21 (ventuno);
 - possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
 - possesso della patente di guida comprendente:

- almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori che intendono presentare istanza per l'apertura di una nuova autoscuola, ai sensi dell'art. 123, c. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
 - possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola, rilasciato da a) da un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Marche b) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione intera.
4. Agli Istruttori di Guida non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del Nuovo Codice della Strada.
 5. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria c o ce, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermo restando i limiti previsti dall'art. 115 comma 2 lettera a) del D.L.vo 30/04/1992 n.285.

Art. 4

Domanda di ammissione

1. Possono sostenere presso la Provincia di Pesaro e Urbino gli esami disciplinati dal presente regolamento, i candidati fino ad un massimo di 25 unità per esame residenti nella Provincia di Pesaro e Urbino e nella Regione Marche.
2. L'ordine cronologico della presentazione della domanda sarà considerato prioritario al fine dell'ammissione del candidato richiedente.
3. Il candidato dovrà indirizzare alla Provincia di Pesaro e Urbino la domanda in bollo, indicando quale abilitazione voglia ottenere, per Insegnante di Teoria oppure per Istruttore di Guida, e allegando: versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale dei diritti di segreteria previsti.
4. Le domande presentate in carta semplice oppure senza l'attestazione del versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale dei diritti di segreteria previsti saranno considerate nulle e archiviate.
5. La mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.
6. Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino www.provincia.pu.it e presso l'Ufficio Autoscuole della Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 5

Convocazione della seduta di esame

1. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione di cui al successivo articolo 7, almeno 30 giorni prima della data stabilita convoca i candidati con le modalità di cui all'art. 6, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

2. Per consentire un regolare e tranquillo svolgimento delle prove i candidati convocati non potranno essere in numero superiore a 12 (dodici) per gli esami ad Insegnante di Teoria e a 13 (tredici) per gli istruttori di guida fatto salva diversa indicazione della Commissione.

Art. 6 **Sessioni d'esame**

1. Le sessioni d'esame si svolgeranno, di norma, almeno due volte all'anno per ogni tipologia di abilitazione (insegnante e istruttore).
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, verranno rese note con apposito avviso pubblicato sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino (www.provincia.pu.it), le date delle sessioni d'esame per l'anno successivo.
3. I candidati all'abilitazione di Insegnante di Teoria saranno convocati nel modo seguente:
 - **PROVA QUIZ:** apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia (www.provincia.pu.it) contenente anche la comunicazione della sede e degli orari per la prova stessa. Sarà esclusa qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, fatta salva la disponibilità degli uffici competenti a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano.
 - **PROVA SCRITTA:** apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia (www.provincia.pu.it) contenente anche la comunicazione della sede e degli orari per la prova stessa, che di norma si terrà nella stessa giornata della prova quiz. Sarà esclusa qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, fatta salva la disponibilità degli uffici competenti a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano;
 - **SIMULAZIONE DI UNA LEZIONE:** apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia (www.provincia.pu.it) contenente anche la comunicazione della sede e degli orari per la prova stessa. Sarà esclusa qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, fatta salva la disponibilità degli uffici competenti a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano;
 - **PROVA ORALE:** apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia (www.provincia.pu.it) contenente anche la comunicazione della sede e degli orari per la prova stessa, che di norma si terrà nella stessa giornata della prova di simulazione di una lezione. Sarà esclusa qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, fatta salva la disponibilità degli uffici competenti a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano.
4. I candidati all'abilitazione di Istruttore di guida saranno convocati nel modo seguente:
 - **PROVA QUIZ:** apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia (www.provincia.pu.it) contenente anche la comunicazione della sede e degli orari per la prova stessa. Sarà esclusa qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, fatta salva la disponibilità degli uffici competenti a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano.
 - **PROVA ORALE:** apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia (www.provincia.pu.it) contenente anche la comunicazione della sede e degli orari per la prova stessa, che di norma inizierà nella stessa giornata della prova quiz. Sarà esclusa qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, fatta salva la disponibilità degli uffici competenti a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano.
 - **PROVA PRATICA:** apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia (www.provincia.pu.it) contenente anche la comunicazione della sede e degli orari per la prova stessa.

Sarà esclusa qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, fatta salva la disponibilità degli uffici competenti a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano.

5. L'elenco dei candidati ammessi all'esame e degli esclusi viene approvato con provvedimento del Dirigente competente e pubblicato sul sito internet della Provincia (www.provincia.pu.it) escludendosi qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati.
6. I candidati, convocati alle prove d'esame, dovranno presentarsi nel luogo stabilito per l'esame muniti di valido documento d'identità in corso di validità, nonché di patente di guida.
7. Il servizio competente non si riterrà responsabile della mancata conoscenza da parte dei candidati delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui sopra.
8. Qualora un candidato non possa presentarsi alla prova d'esame per la quale è stato convocato, dovrà presentare, all'Ufficio competente, idonea documentazione a giustificazione dell'assenza. Nel caso di giustificazione ritenuta idonea dal Direttore competente, il candidato verrà riconvocato per la prima sessione d'esame utile.
9. L'istanza del candidato, che non si sia presentato alla prova d'esame senza giustificato motivo, verrà archiviata e le eventuali prove già sostenute dovranno essere ripetute.

Art. 7 Commissione d'esami

1. la composizione della commissione d'esame deve garantire pari opportunità e la diversità di genere, pertanto almeno 1/3 deve essere composto da donne.
2. Con atto del Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino, o suo delegato, è istituita la Commissione d'esami per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida di autoscuola che ha sede presso la Provincia di Pesaro e Urbino è composta da:
 - a) Il Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino, o suo delegato, a cui compete la presidenza;
 - b) Un rappresentante della Motorizzazione Civile esperto nelle materie di esame;
 - c) Il Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato esperto del settore;
 - d) Due esperti delle materie d'esame individuati dal Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità selezionati con procedura ad evidenza pubblica.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del servizio Trasporti e Mobilità o da altro dipendente designato.
4. I componenti della Commissione d'esami durano in carica tre anni dalla nomina, rinnovabile una sola volta. Per ogni componente effettivo sono nominati contestualmente uno o più supplenti; il supplente partecipa alla seduta in caso di assenza del titolare.
5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno.
6. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno quattro dei componenti della stessa.
8. Il segretario cura l'istruttoria e la corrispondenza relative al funzionamento della Commissione, segue i lavori della Commissione, ne redige i verbali e cura la pubblicazione degli esiti degli esami.
9. Ai componenti esterni delle Commissioni, esclusi quindi i dipendenti della Provincia, verrà corrisposto un compenso determinato con atto dirigenziale stabilito in sintonia con le norme vigenti.

Art.8

Norme di funzionamento della Commissione d'esame

1. La Commissione d'esami, mediante l'attività istruttoria condotta dal servizio competente, valuta la regolarità delle domande pervenute, accertando la sussistenza dei requisiti di cui agli art. 3 del presente Regolamento.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.
3. Il Presidente, gli altri componenti della Commissione, compreso il Segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati ammessi all'esame, rilasciano dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati stessi (artt. 51 e 52 c.p.c.).
4. La Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove d'esame. Sono altresì determinati, prima delle prove, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle prove d'esame, secondo criteri che garantiscono l'imparzialità delle prove stesse. I criteri e le modalità di cui al presente paragrafo sono formalizzati nel verbale della Commissione relativo alla prima riunione.
5. All'inizio della prima prova d'esame la Commissione stabilisce il termine del procedimento comunicandolo ai candidati e rendendolo pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Pesaro e Urbino.
6. Per la correzione degli elaborati e per lo svolgimento delle prove pratiche il Presidente può suddividere la Commissione in sottocommissioni formate da almeno 2 commissari. Le prove ritenute non sufficienti dovranno essere esaminate collegialmente dalla Commissione, al fine della ratifica del mancato superamento dell'esame.
7. La Commissione predispone una serie di quesiti per ciascun tema della prova scritta e, in sede d'esame, un candidato procederà ad estrarre un tema per ognuno dei tre argomenti. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Una volta completata la prova scritta da parte del candidato, l'elaborato dovrà essere chiuso in una busta grande insieme ad una busta piccola nella quale sarà contenuta la scheda con i dati relativi all'identificazione del candidato. Entrambe le buste devono essere incollate e firmate sui lembi di chiusura da parte di almeno due commissari.
8. Qualora un candidato si presenti alla prova quiz o alla prova scritta quando questa abbia già avuto inizio, la Commissione valuterà la sua eventuale ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.
9. Il testo dei quiz, contenuto in busta chiusa, verrà distribuito in modo casuale ai candidati. I quiz potranno essere somministrati ai candidati attraverso attrezzature informatizzate, garantendo comunque la casualità della distribuzione.

10. La busta contenente i dati dei candidati sarà aperta dalla Commissione soltanto dopo aver effettuato la correzione degli elaborati.
11. Le buste contenenti gli elaborati svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa all'esame sono custoditi a cura del Presidente.
12. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno uscire dall'aula se non in casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal presidente della Commissione.
13. Per le prove orali la Commissione predispone una terna di quesiti da proporre al candidato inseriti in tante buste chiuse quanti siano i candidati che devono sostenere la prova. Ogni candidato estrarrà una busta contenente i quesiti ai quali dovrà rispondere.
14. La Commissione esaminatrice procede all'esame dei candidati alle prove orali e a quella di simulazione di una lezione iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da un candidato prima dell'inizio della prova quiz.
15. I risultati della prova quiz, delle prove orali e delle prove pratiche vengono comunicati ai candidati al termine della seduta d'esame e affissi lo stesso giorno nella sede delle prove d'esame ed entro cinque giorni pubblicati sul sito web della Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 9

Esame per Insegnante di Teoria di Autoscuola

1. L'esame per l'abilitazione di insegnante si articola in 4 (quattro) prove:
 - **PROVA QUIZ:** il candidato compila due schede d'esame, di 40 (quaranta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. La prova è superata dal candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due).
 - **PROVA SCRITTA:** il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di 2 (due) ore tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascun tema non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sui tre temi, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).
 - **SIMULAZIONE DI UNA LEZIONE:** il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).
 - **PROVA ORALE:** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).
2. Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove nella medesima sessione d'esame.
3. Il candidato che sia già in possesso dell'attestato di abilitazione di istruttore di autoscuola ed intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'esame da insegnante, dovrà sostenere le prove d'esame con l'esclusione della sola prova a quiz.

4. A seguito del superamento dell'esame, il servizio competente, provvederà a rilasciare l'attestato di abilitazione professionale sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione d'esame.

Art. 10

Esame per Istruttore di guida di Autoscuola

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore si articola in 3 (tre) prove:
 - **PROVA QUIZ:** il candidato compila due schede d'esame, di 40 (quaranta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. La prova è superata dal candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due).
 - **PROVA ORALE:** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - **PROVA PRATICA:**
 - A. per i candidati che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione:
 - A.1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³ condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
 - A.2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
 - A.3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova;
 - B. per i candidati che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli nonché per la loro revisione:
 - B.1) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
 - B.2) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione di cui all'art. 11, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova;
2. La prova pratica è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre/due prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art.5 comma 2 del D.M 17/2011, sostengono solo le seguenti prove d'esame: PROVA QUIZ E PROVA ORALE
4. Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove nella medesima sessione d'esame.
5. Il candidato che sia già in possesso dell'attestato di abilitazione di insegnante di autoscuola ed intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'esame da istruttore, dovrà sostenere le prove d'esame con l'esclusione della sola prova a quiz.

6. Il candidato che sia già abilitato per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, ed intende integrare la propria abilitazione con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, dovrà sostenere solo la prova pratica di capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A.
7. A seguito del superamento dell'esame, il Dirigente competente, provvederà a rilasciare l'attestato di abilitazione professionale sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione d'esame.
8. Il candidato dovrà fornire i mezzi per l'espletamento della prova pratica, che dovranno essere dotati di doppi comandi ed essere coperti da polizza assicurativa per la specifica funzione di utilizzo in sede d'esame per eventuali danni determinatisi al candidato, ai commissari o a terzi.

Art. 11

Svolgimento delle prove scritte.

1. Le prove scritte avranno il seguente svolgimento:

A. PROVA QUIZ:

All'ora stabilita il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato procede all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.

Successivamente al candidato, vengono consegnati due questionari e una penna a biro. Indi il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura dei plichi contenenti i quiz per la prova d'esame e fa sorteggiare da un candidato uno dei suddetti plichi.

I candidati che si presenteranno a sorteggio avvenuto non saranno ammessi alla prova.

Prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti in cima alla scheda:

- a) la propria firma leggibile;
- b) Il cognome e il nome in stampatello

Ogni questionario contiene quaranta domande ciascuna con due risposte di cui una vera e una falsa.

Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera "V" o "F" a secondo che consideri quella proposizione vera o falsa.

La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con la penna a biro consegnata all'inizio.

Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:

1. Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
2. Segno X mancante;
3. Segno X apposto su entrambe le lettere "V" ed "F";
4. altre modalità di contrassegno diverse dal segno X.

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

1. consultare testi, fogli o manoscritti;
2. comunicare con gli altri candidati;
3. copiare o far copiare le risposte dei quesiti;

4. utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
5. utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
6. allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
7. utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

La Commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati e a far iniziare, dopo una breve sospensione la seconda prova scritta.

B. PROVA SCRITTA:

Il Presidente della Commissione dopo aver nuovamente proceduto all'identificazione dei concorrenti che hanno superato la prova, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.

Al candidato, vengono consegnati due buste una grande e una piccola, un foglio con timbro della Provincia e sigla del Presidente, e una penna a biro. Successivamente il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura delle buste contenenti i temi per la prova d'esame e fa sorteggiare da uno dei candidati uno delle suddette buste.

I candidati che si presenteranno a sorteggio avvenuto non saranno ammessi alla prova.

Il tempo concesso per lo svolgimento è di 2 ore; trascorsi le quali la prova sarà considerata chiusa.

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

1. consultare testi, fogli o manoscritti;
2. comunicare con gli altri candidati;
3. utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
4. utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
5. allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
6. utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli che aveva eventualmente richiesto successivamente, nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al Presidente della Commissione.

Tutti i componenti della Commissione siglano trasversalmente sulla busta in modo che la sigla resti compresa tra il lembo della chiusura e la restante parte della busta.

I plichi, custoditi dal Presidente, sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.

Il riconoscimento dei candidati deve essere fatto a conclusione del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

A fine seduta dovrà essere riconsegnata la penna a biro.

Art. 12

Mancato conseguimento dell'idoneità

1. Qualora non risultino idonei i soggetti interessati potranno ripresentare la domanda, come disciplinato dal precedente art. 4, per l'ammissione alla sessione successiva, ripetendo tutte le prove d'esame.
2. Alla nuova domanda sempre in bollo dovrà essere allegata la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti dei diritti di segreteria previsti, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti di validità al momento della predetta nuova domanda.

Art. 13

Titolo di abilitazione

1. Entro trenta giorni dal superamento della prova orale, per gli Insegnanti di Teoria, e della prova pratica, per gli Istruttori di Guida o Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida, viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "Attestato di Qualifica Professionale", previo assolvimento dell'imposta di bollo.
2. Il Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino, provvederà anche ad evadere eventuali richieste di duplicati in caso di smarrimento o deterioramento dell'originale "Attestato di Qualifica Professionale".
3. Gli Istruttori di Guida militare possono convertire la loro abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione civile presentando istanza di bollo, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 138 comma 6 del D.lg. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dalle circolari applicative 77/93 e 288/93 emanate dal Ministero dei Trasporti.
4. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida bisogna essere in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dalla Provincia.
5. Tale tesserino deve essere richiesto con istanza in bollo dal titolare dell'autoscuola che intende inserire l'Insegnante di Teoria e/o l'Istruttore di Guida nel proprio organico.

Art. 14

Albo Provinciale

1. Il conseguimento dell'abilitazione ad Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida comporta l'iscrizione automatica all' "Albo Provinciale degli Insegnanti di Teoria e degli Istruttori di Guida" pubblicato sul sito Web ufficiale dell'Amministrazione Provinciale e liberamente consultabile on-line, che verrà istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che comprenderà sia coloro che avranno conseguito l'abilitazione nella Provincia di Pesaro e Urbino sia coloro che sono attualmente inseriti nell'organico delle autoscuole come risulta all'archivio autoscuole del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 15

Sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida

1. Qualora all'Insegnante di Teoria o all'Istruttore di Guida venga sospesa la patente di guida l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, all'Ufficio Autoscuole della Provincia.
2. Il Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino, dispone la sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino, ove ne sia venuto a conoscenza, dispone la sospensione immediata dell'attività di insegnante di Teoria o Istruttore di Guida per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.

Art. 16
Revoca dell'abilitazione

1. Il Dirigente del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino, dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 1 o venga revocata la patente di cui al medesimo art. 3 commi 2 e 3.

Art. 17
Norme finali e transitorie

1. La Provincia di Pesaro e Urbino non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail;
2. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, le date delle sessioni di esame saranno rese note con apposito avviso pubblicato sul sito web della Provincia di Pesaro e Urbino.
3. Questo Regolamento si intende tacitamente aggiornato da eventuali future normative;
4. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.